

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia:** Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

## Prodotto: Polizza di Responsabilità Civile Firma Elettronica Avanzata

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

### Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un evento assicurato.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a un terzo per danni patrimoniali involontariamente causati e derivanti da un evento assicurato
- ✓ La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da atto anche doloso dei suoi dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere
- ✓ Violazione delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche
- ✓ Perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore
- ✓ Sanzioni di natura fiscale, multe o ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato
- ✓ Colpa grave dell'Assicurato

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Richieste di risarcimento per danni non attinenti all'utilizzo di soluzioni tecniche di firma elettronica avanzata
- ✗ Sinistri derivanti da fatti e/o atti antecedenti la data di decorrenza del periodo di assicurazione, relativamente ai quali l'Assicurato poteva ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una richiesta di risarcimento
- ✗ Danni direttamente e/o indirettamente causati a cose ed a persone
- ✗ Richieste di risarcimento conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione di cose, denaro, preziosi, valori o titoli al portatore, nonché tutti quelli derivanti da furto, rapina o incendio
- ✗ Sinistri derivanti da atti dolosi, esclusi quelli dei dipendenti e/o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, o fraudolenti

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! Sono coperte le richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione purché relative ad attività professionali svolte successivamente alla data di retroattività concordata (copertura in claims made)
- ! L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per l'utilizzo di soluzioni tecniche di firma elettronica avanzata

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ambito della territorialità concordata



## Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Durante il periodo assicurativo, comunicare all'Assicuratore ogni fatto che possa costituire un aggravamento di rischio
- Denunciare il sinistro nel più breve tempo possibile non oltre 30 giorni da quando se ne viene a conoscenza e fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro; in caso di scadenza del periodo assicurativo, la denuncia dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza
- Impegnarsi a non pregiudicare i diritti dell'Assicuratore in relazione a ogni sinistro, né ammettere alcuna responsabilità o accettare una transazione o sostenere alcun danno o spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore
- In caso di evento rilevante per la società (fusione, incorporazione, passaggio di proprietà, liquidazione, procedura concorsuale, nomina di curatori, piano di risanamento, composizione assistita della crisi), informare entro 30 giorni l'Assicuratore e fornire tutte le informazioni richieste
- Se sono in vigore altre assicurazioni con altri assicuratori, informare l'Assicuratore
- Trasmettere la denuncia dei sinistri nonché ogni comunicazione che comporti la cessazione della polizza tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento del premio dovrà avvenire in unica soluzione e con frequenza annuale.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



## Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

# Assicurazione Responsabilità Civile

**CHUBB**

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

**Impresa:** Chubb European Group SE

**Prodotto:** Polizza di Responsabilità Civile Firma Elettronica Avanzata

DIP Aggiuntivo realizzato in data: dicembre 2023. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione**

Periodo di garanzia postuma in caso di mancato rinnovo della polizza

In caso di mancato rinnovo della polizza, la polizza prevede un periodo addizionale da concordare per la denuncia delle richieste di risarcimento pervenute successivamente al mancato rinnovo della polizza, dietro versamento di un premio aggiuntivo da concordare.



### Che cosa non è assicurato?

**Rischi esclusi**

✗ Qualunque richiesta di risarcimento per danni dovuti all'uso di firma elettronica avanzata su documenti e/o contratti non consentiti dalla legge

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Circostanze che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un'altra polizza in vigore prima della stipula della polizza</li> <li>✗ Sanzioni, multe ed ammende irrogate direttamente all'Assicurato e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge</li> <li>✗ Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da parte di persone e/o società: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che controllano direttamente o indirettamente l'Assicurato così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del Codice civile o norme equivalenti;</li> <li>• controllate da persone e/o società che controllano direttamente od indirettamente l'Assicurato così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del Codice civile o norme equivalenti;</li> <li>• di cui l'Assicurato ha od ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art.2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del Codice civile o norme equivalenti;</li> <li>• che hanno interessi nell'attività dell'Assicurato.</li> </ul> </li> <li>✗ Violazione di leggi, norme, regolamenti ed/od accordi in materia di informazioni confidenziali, segreti commerciali (trade secrets), marchi di fabbrica (trade marks), denominazioni sociali (trade names), immagine aziendale (trade dress), brevetti (patents), diritti d'autore (copyrights), diritti di disegno e/o progettazione (design rights), diritti morali (moral rights), diritti informatici ed in generale di qualsiasi proprietà industriali e/o intellettuale (Intellectual Property Rights)</li> <li>✗ Richieste di risarcimento per obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge</li> <li>✗ Qualunque richiesta di risarcimento per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• costi di correzione, riproduzione, ristampa, richiamo, completamento, rifacimento e/o ripetizione di una prestazione professionale;</li> <li>• costi di produzione o perdite di profitto</li> </ul> </li> <li>✗ Qualunque conseguenza, diretta od indiretta, di guerra e terrorismo</li> </ul>
--	---



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! In caso di fusione della società Contraente con un altro soggetto giuridico, acquisizione da parte di Terzi, liquidazione o qualsiasi procedura concorsuale del Contraente, la polizza continua ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del periodo di assicurazione per gli errori professionali commessi fino alla data della fusione, acquisizione, liquidazione o procedura concorsuale
- ! In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare, l'assicurazione resta sospesa e riprende efficacia dal momento della cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare
- ! Non sono considerati Terzi:
  - Le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di Assicurato;
  - Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato (se persona fisica), i dipendenti e/o le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
  - Le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate nel punto precedente rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziali



## Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li> <li>- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia</li> </ul>
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice civile.

	Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
<b>Dichiarazione inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	La polizza prevede un termine di 30 giorni entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni e/o fatturato), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva</li> <li>- Se il premio consuntivo risulta superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal periodo di assicurazione immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo premio consuntivo</li> <li>- Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge</li> </ul>
<b>Rimborso</b>	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li> <li>- Non sono previsti periodi di carenza contrattuale</li> </ul>
<b>Sospensione</b>	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Persone giuridiche che svolgono attività professionale in forma societaria o associativa.



### Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 18%

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a>
----------------------------------	---

	L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>Al'IVASS</b>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a>.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a>.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

# ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ed. 03/2022

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

CHUBB®

Attenzione: la presente copertura assicurativa opera in forma “claims made”, vale a dire copre le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.

Si raccomanda di leggere attentamente il testo di Polizza.

Data di Aggiornamento: 02.2023

## Definizioni di polizza

---

I termini sotto indicati riportati in grassetto, al singolare o al plurale, assumono nella presente **Polizza** il seguente significato:

**Assicurato:** il **Contraente** e le persone delle quali lo stesso deve rispondere.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Attività Professionale:** i servizi professionali specificamente riportati nella **Scheda di Polizza**.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'**Assicurazione** nell'interesse proprio od altrui.

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Danno a Cose:** alterazione fisica e/o chimica di **Cose**.

**Danno a persone:** danni derivanti dalla lesione dell'integrità psicofisica e danni non patrimoniali sia conseguenti e/o annessi e/o connessi a questi che non.

**Danno patrimoniale:** qualsiasi somma della quale l'**Assicurato** sia riconosciuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento danni a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'**Assicurato** o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla **Società** con il consenso scritto dell'**Assicurato**, a condizione che tali **Danni patrimoniali** non derivino da sanzioni di natura fiscale o amministrativa, multe, ammende, penali contrattuali in genere, imposte e qualsiasi forma di risarcimento od indennizzo non assicurabile secondo la legislazione vigente.

Non è considerato **Danno patrimoniale** il/i corrispettivo/i percepito dall'**Assicurato** e che sia tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dei suoi servizi professionali.

**Data di Retroattività:** la data indicata nella **Scheda di Polizza** prima della quale l'**Assicurazione** non è efficace e pertanto non opera.

**Dipendenti:** le persone che hanno con l'**Assicurato** un rapporto di lavoro subordinato anche temporaneo, compresi i lavoratori interinali ex L. 196/97, i lavoratori parasubordinati ex D. Lgs. 38/00, i lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 (cd. legge Biagi).

Sono altresì parificati ai **Dipendenti**, salvo il diritto di surrogazione:

- ✓ i tirocinanti ex L. 196/97 e D.M. Lavoro 142/98;
- ✓ il personale di imprese terze che prestano attività e/o servizi per l'**Assicurato** solo nel caso in cui il predetto personale fosse alle dipendenze e sotto il controllo dell'**Assicurato** stesso.

**Evento Assicurato:** ogni inadeguata **Soluzione tecnica di Firma elettronica avanzata**, intendendosi con ciò ogni presunta od effettiva non conformità a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 1 del D.P.C.M. 22/02/13.

**Firma elettronica avanzata:** insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

**Franchigia:** l'importo prestabilito di **Danno patrimoniale** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla **Società** in caso di **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** (capitale, interessi e spese).

**Massimale:** l'obbligazione massima della **Società** per capitale, interessi e spese per ogni **Periodo di Assicurazione** per il complesso delle garanzie prestate dal presente contratto di assicurazione.

**Periodo di Assicurazione:** il periodo, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza della presente **Polizza**, per il quale il **Premio** è dovuto.



**Periodo di garanzia postuma:** il periodo di tempo, qualora richiamato come operante nella **Scheda di Polizza**, per la denuncia di **Richieste di Risarcimento/Sinistri** pervenute all'**Assicurato** successivamente alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

**Polizza:** il documento che prova l'**Assicurazione**.

**Premio:** la somma dovuta dal **Contraente** alla **Società**.

**Richiesta di Risarcimento/Sinistro:**

- a) qualsiasi procedimento o causa intentata da terzi nei confronti dell'**Assicurato**, o
- b) qualsiasi scritto mediante il quale terzi dichiarano di ritenere l'**Assicurato** responsabile delle conseguenze di uno specifico **Evento Assicurato**,

per **Danni patrimoniali** o altri danni, inclusi quelli non patrimoniali.

Ai sensi della presente **Assicurazione**, qualsiasi **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** o serie di **Richieste di Risarcimento/Sinistri** derivati da, basati su o attribuibili al medesimo **Evento Assicurato** sarà considerata una singola **Richiesta di Risarcimento/Sinistro**.

**Scoperto:** la percentuale di **Danno patrimoniale** che rimane a carico dell'**Assicurato**.

**Società:** Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Soluzioni tecniche di Firma elettronica avanzata:** soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della **Firma elettronica avanzata** come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera q-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 07/03/05 n. 82 e successive modificazioni, come specificato.

**Sottolimito:** l'obbligazione massima della **Società** per capitale, interessi e spese per una specifica garanzia. Quando è previsto un **Sottolimito** di risarcimento, questo non s'intende in aggiunta al **Massimale** di garanzia ma è una parte dello stesso.

**Terzo:** qualunque soggetto ad eccezione di:

- a) le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di **Assicurato**;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** (se persona fisica), i **Dipendenti** e/o le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, i collaboratori dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con loro convivente;
- c) le società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'**Assicurato** o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale

## Oggetto dell'Assicurazione: Cosa è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Firma Elettronica Avanzata

---

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per **Danni patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un **Evento Assicurato**.

L'**Assicurazione** comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da atto anche doloso dei suoi **Dipendenti** e delle persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** è inoltre estesa a:

- a) violazione delle norme sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, a condizione che l'**Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni di sicurezza previste dalla legislazione vigente, come conseguenza di un **Evento Assicurato**;
- b) perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, come conseguenza di un **Evento Assicurato**;
- c) sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti dell'**Assicurato** per un **Evento Assicurato** imputabile all'**Assicurato** stesso.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, C.C. la copertura è estesa alla colpa grave dell'**Assicurato**.

## Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Firma Elettronica Avanzata

---

### Art. 2 Esclusioni

L'Assicurazione prestata dalla presente Polizza non è operante per:

- a) **Richieste di Risarcimento** per danni non attinenti ad un **Evento Assicurato**;
- b) **Richieste di Risarcimento** per danni dovuti all'uso di **Firma elettronica avanzata** su documenti e/o contratti non consentiti dalla legge e su tutti i contratti previsti dall'art. 1350 del C.C., comma 1, numeri da 1 a 12;
- c) circostanze che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un'altra polizza o certificato di assicurazione in vigore prima della stipula della presente **Assicurazione**;
- d) fatti e/o atti antecedenti la data di decorrenza del **Periodo di Assicurazione**, relativamente ai quali l'**Assicurato** avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che sarebbe conseguita una **Richiesta di Risarcimento/Sinistro**;
- e) Danni direttamente e/o indirettamente causati a **cose** e/o a persone;
- f) **Richieste di Risarcimento/Sinistri** conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione di **Cose**, denaro, preziosi, valori o titoli al portatore, nonché tutti quelli derivanti da furto, rapina o incendio fatto salvo quanto previsto al punto b) dell'**Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione**;
- g) **Richieste di Risarcimento** derivanti da atti dolosi, esclusi quelli dei **Dipendenti** e/o delle persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere, o fraudolenti;
- h) sanzioni, multe ed ammende irrogate direttamente all'**Assicurato** e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge;
- i) qualsiasi **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** avanzata da parte di persone e/o società:
  - che controllano direttamente od indirettamente l'**Assicurato** così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
  - controllate da persone e/o società che controllano direttamente od indirettamente l'**Assicurato** così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
  - di cui l'**Assicurato** ha o ha avuto, direttamente od indirettamente, il controllo così come previsto dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del codice civile o norme equivalenti,
  - che hanno interessi nell'attività dell'**Assicurato**,a meno che la **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** origini da un soggetto terzo indipendente dall'**Assicurato** e si basi su un **Evento Assicurato**.
- j) violazione di leggi, norme, regolamenti e/o accordi in materia di segreti commerciali (*trade secrets*), marchi di fabbrica (*trade marks*), denominazioni sociali (*trade names*), immagine aziendale (*trade dress*), brevetti (*patents*), diritti d'autore (*copyrights*), diritti di disegno e/o progettazione (*design rights*), diritti morali (*moral rights*), diritti informatici ed in generale di qualsiasi proprietà industriale e/o intellettuale (*Intellectual Property Rights*);
- k) **Richieste di Risarcimento/Sinistri** per obbligazioni volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
- l) qualunque **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** per:
  - costi di correzione, riproduzione, ristampa, richiamo, completamento, rifacimento e/o ripetizione di una prestazione professionale,
  - costi di produzione o perdite di profitto;
- m) qualunque conseguenza, diretta od indiretta, di guerra e terrorismo.

# Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

---

## Art. 3 Efficacia dell'Assicurazione

La presente **Assicurazione** è subordinata:

- al possesso, da parte dell'**Assicurato** e dei soggetti della cui opera questi si avvale, dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'**Assicurazione** o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera l'**Assicurato** si avvale;
- al rispetto, da parte dell'**Assicurato** e dei soggetti della cui opera questi si avvale, degli adempimenti e degli obblighi di cui all'art. 57 del D.P.C.M. 22/02/13.

Salvo quanto diversamente previsto nella presente **Polizza**, il venir meno dei predetti requisiti, delle predette autorizzazioni e dei predetti adempimenti determina la risoluzione dell'**Assicurazione**.

## Art. 4 Limiti di risarcimento

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nella **Scheda di Polizza**, che rappresenta la massima esposizione a carico della **Società** indipendentemente dal numero di **Richieste di Risarcimento/Sinistri** denunciate durante il **Periodo di Assicurazione**.

Qualora fosse previsto un **Sottolimito** in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Sottolimito** indicato nella **Scheda di Polizza**, che rappresenta la massima esposizione a carico della **Società** indipendentemente dal numero di **Richieste di Risarcimento/Sinistri** denunciati durante il **Periodo di Assicurazione**.

Qualora l'**Assicurazione** fosse prestata per una pluralità di **Assicurati**, il **Massimale** ed i **Sottolimiti**, ove previsti, indicati nella **Scheda di Polizza**, rappresentano la massima esposizione a carico della **Società** anche nel caso di corresponsabilità di più **Assicurati** fra loro.

## Art. 5 Inizio e termine dell'Assicurazione (polizza *claims made*)

L'**Assicurazione** vale per **Richieste di Risarcimento/Sinistri** presentati per la prima volta all'**Assicurato** e da questi denunciati alla **Società** durante il **Periodo di Assicurazione**, o il **Periodo di garanzia postuma** qualora previsto, purché relative a un **Evento Assicurato** avvenuto non antecedentemente la **Data di retroattività** indicata nella **Scheda di Polizza**.

Restano pertanto escluse, in assenza di espressa **garanzia postuma**, **Richieste di Risarcimento/Sinistri** pervenuti per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione dell'**Assicurazione** anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il **Periodo di Assicurazione**.

## Art. 6 Applicazione di Franchigie e Scoperti

La **Società** non sarà tenuta al pagamento della parte di danno indennizzabile di ammontare pari alla **Franchigia** o allo **Scoperto** se espressamente previsti in **Polizza**, che rimarranno a carico dell'**Assicurato**.

La **Franchigia** o lo **Scoperto** si applicano separatamente a ogni **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** e separatamente a ogni **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a un anno o l'**Assicurazione** cessi prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

## Art. 7 Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le **Richieste di Risarcimento** per le attività poste in essere, e per i conseguenti **Danni patrimoniali** verificatisi, nell'ambito della **Territorialità** indicata nella **Scheda di Polizza**. L'**Assicurazione** non vale per le società controllate e partecipate al di fuori dell'Italia.

## Art. 8 Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, la **Società** risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'**Assicurato**, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di Terzi.

## Art. 9 Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie

Nel caso in cui il **Contraente**, durante il **Periodo di Assicurazione**:

- a) si fonda con un altro soggetto giuridico,

- b) venga acquisito da terzi ai sensi dall'art. 2359, comma I, punti 1), 2), 3), e comma II del Codice civile,
- c) venga liquidato, o
- d) entri in una qualsiasi procedura concorsuale,

la presente **Assicurazione** continuerà ad essere valida ed efficace fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** durante il quale uno degli eventi sopra elencati si è verificato e opererà solo per gli **Eventi Assicurati** verificatisi fino alla data dell'evento. Il presente contratto non sarà rinnovato alla sua scadenza, senza pertanto applicazione di quanto previsto dall'**Art. 22 Durata dell'Assicurazione – tacito rinnovo** della sezione **Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione**.

#### **Art. 10 Sospensione del Contratto per Provvedimenti Sanzionatori o Disciplinari**

In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell'attività professionale dell'**Assicurato**, l'**Assicurazione** resterà automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del giorno della sospensione e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno della cessazione della sospensione, purché il **Contraente** sia in regola con il pagamento del **Premio** e il **Periodo di Assicurazione** non sia già scaduto. Resta inteso che se il **Periodo di Assicurazione** termini prima della cessazione della sospensione, il presente contratto non sarà rinnovato alla sua scadenza, senza pertanto applicazione di quanto previsto dall'**Art. 22 Durata dell'Assicurazione – tacito rinnovo** della sezione **Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione**.

#### **Art. 11 Periodo di garanzia postuma in caso di mancato rinnovo della Polizza**

Qualora alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** la **Società** decida di non rinnovare il presente contratto di assicurazione per motivi diversi dal mancato pagamento del **Premio** e questo non fosse sostituito da altra assicurazione da chiunque prestata, il **Contraente** potrà acquistare un **Periodo di garanzia postuma** pari ai mesi indicati nella **Scheda di Polizza** e pagando il Premio imponibile aggiuntivo indicato nella **Scheda di Polizza**, per denunciare alla **Società** le **Richieste di Risarcimento/Sinistri** presentati all'**Assicurato** dopo la scadenza del **Periodo di Assicurazione**, purché relative ad attività professionali svolte fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Il diritto di acquistare il **Periodo di garanzia postuma** sopra descritto dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta del **Contraente** alla **Società** entro 30 giorni dalla data di mancato rinnovo e la garanzia diventerà operante soltanto dopo il pagamento del **Premio** aggiuntivo previsto.

Il **Contraente** non avrà diritto di acquistare il **Periodo di garanzia postuma** qualora durante il **Periodo di Assicurazione** immediatamente precedente il mancato rinnovo si sia verificato uno o più degli eventi di cui agli artt. 9 **Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie** e 10 **Sospensione del Contratto per Provvedimenti Sanzionatori o Disciplinari** della presente sezione.

Si precisa che la proposta della **Società** di rinnovare a condizioni e **Premio** diversi da quelli in scadenza non costituisce rifiuto a rinnovare e non dà diritto ad acquistare la presente garanzia.

Il **Massimale** per il **Periodo di garanzia postuma** corrisponde al **Massimale** rimasto a disposizione per il **Periodo di Assicurazione** immediatamente precedente al mancato rinnovo e non è da intendersi in aggiunta ad esso. Tale **Massimale** rappresenta la massima esposizione a carico della **Società** indipendentemente dal numero di **Richieste di Risarcimento/Sinistri** denunciati in tale periodo e dal numero di **Assicurati**. La **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** denunciata durante il **Periodo di garanzia postuma** verrà considerato come avanzato durante il **Periodo di Assicurazione** immediatamente precedente al mancato rinnovo.

Qualora il **Contraente** stipuli qualsiasi altra assicurazione di Responsabilità Civile Professionale (siano i termini e le condizioni della stessa equivalenti o meno alla presente **Polizza**), a partire dalla data di stipula di tale altra assicurazione il **Contraente** non avrà più diritto ad acquistare il **Periodo di garanzia postuma** o, qualora tale garanzia sia già stata acquistata, essa si riterrà automaticamente cessata e il **Premio** versato s'intenderà interamente goduto.

## Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri

---

### Art. 12 Obblighi dell'assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento/Sinistro

In caso di **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso scritto alla **Società** entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.) al seguente indirizzo: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Sinistri Financial Lines, Via Fabio Filzi, 29 Milano, 20124 - Tel. +39 02 27095-1 - Fax +39 02 27095-333.

La denuncia della **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del della **Richiesta di Risarcimento/Sinistro**.

L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi della **Richiesta di Risarcimento/Sinistro**.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento** (art. 1915 C.C.).

### Art. 13 Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La **Società** assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso. Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra **Società** ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse (art. 1917 C.C., III comma).

La **Società** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la **Società** non si avvalga della facoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l'**Assicurato** transiga la **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** secondo l'importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando.

In caso di disaccordo fra l'**Assicurato** e la **Società** sulla gestione della vertenza del danno, l'**Assicurato** avrà facoltà di non transigere secondo l'importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tal caso, ove all'esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra - giudizialmente siano superiori all'importo raccomandato, la **Società** sarà obbligata a indennizzare l'**Assicurato** nei limiti dell'importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l'**Assicurato** risultasse vincitore della vertenza, la **Società** rimborserà all'**Assicurato** le spese legali da questi sostenute.

Il **Contraente/Assicurato**, pena la non operatività dell'**Assicurazione**, non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità e/o risarcire e/o transare alcuna **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** senza il consenso scritto della **Società**.

### Art. 14 Pagamento dell'Indennizzo/Risarcimento

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione alla **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** (ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'**Assicurato**, ove necessario), la **Società** provvederà al pagamento dell'**Indennizzo/Risarcimento** entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

## Norme Generali che regolano il Contratto di Assicurazione

---

### Art. 15 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Art. 16 Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso in cui una **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** risarcibile ai sensi della presente **Assicurazione** fosse coperto anche da altra assicurazione, la presente **Assicurazione** opererà in eccesso rispetto a tale altra assicurazione e, pertanto, la **Società** sarà responsabile esclusivamente per la parte di risarcimento in eccesso al massimale di tale altra assicurazione.

Qualora una **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** fosse risarcibile ai sensi della presente **Assicurazione** e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto stipulata con una società appartenente al gruppo Chubb, l'**Indennizzo/Risarcimento** effettuato dalla **Società** in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in ragione della presente **Assicurazione** e viceversa.

### Art. 17 Pagamento del premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I **Premi** devono essere pagati alla **Società** od all'Intermediario assicurativo a cui l'**Assicurazione** è assegnata.

### Art. 18 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

### Art. 19 Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta alla **Società** d'ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla **Società** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo/Risarcimento**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1898 C.C.).

Qualora l'aggravamento di rischio comportasse un **Premio** addizionale o la modifica delle condizioni in corso, la **Società** potrà comunicarlo al **Contraente/Assicurato** e, qualora il **Contraente/Assicurato** non accettasse quanto proposto dalla **Società**, quest'ultima potrà recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni.

Qualora, nelle more della comunicazione e del perfezionamento del recesso si verificasse una **Richiesta di Risarcimento/Sinistro**, si applicherà l'art. 1898 C.C. ultimo comma.

### Art. 20 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la **Società** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 21 Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni **Richiesta di Risarcimento/Sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di **Indennizzo/Risarcimento**, la **Società** ed il **Contraente** possono recedere dall'**Assicurazione** dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la **Società**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di **Premio** al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

## **Art. 22 Durata dell'Assicurazione – tacito rinnovo**

In mancanza di disdetta inviata da una parte contraente all'altra mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'**Assicurazione**, quest'ultima è prorogata per un nuovo periodo assicurativo pari a 12 mesi.

## **Art. 23 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

## **Art. 24 Legge Applicabile e Foro competente**

Il presente contratto di assicurazione è soggetto ed è regolato dalla Legge italiana, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non espressamente disciplinato. Le parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del C.P.C. stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

## **Art. 25 Surrogazione**

La **Società** che ha pagato l'**Indennizzo/Risarcimento** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso i Terzi responsabili. L'**Assicurato** è responsabile verso la **Società** del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (Art. 1916 Codice Civile).

## **Art. 26 Forma delle Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto verso la **Società** dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC o altro valido mezzo documentabile indirizzato alla **Società** o all'Intermediario al quale è assegnata l'**Assicurazione** ma, nel caso in cui vengano trasmesse all'Intermediario, avranno effetto soltanto se tempestivamente inoltrate alla **Società**.

## **Art. 27 Limitazione “OFAC” verso Paesi e/o soggetti sottoposti a sanzioni internazionali**

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun **Indennizzo/Risarcimento** o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale **Indennizzo/Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponga la **Società** a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta nella presente **Polizza**.

## **Art. 28 Regolazione del premio**

Se il **Premio** è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in **Polizza** ed è regolato alla fine di ogni **Periodo di Assicurazione**, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** minimo stabilito in **Polizza**.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni **Periodo di Assicurazione**, l'**Assicurato** deve fornire per iscritto alla **Società** i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente,
- del fatturato, escluso I.V.A.,
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in **Polizza**.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale **Indennizzo/Risarcimento**.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla **Polizza**.

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'**Assicurato** non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il **Premio** anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al **Periodo di Assicurazione** per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e l'**Assicurazione** resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'**Assicurato** abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la **Società** di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio** la **Società**, fermo



il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per le **Richieste di Risarcimento/Sinistri** accaduti nel **Periodo di Assicurazione** al quale si riferisce la mancata regolazione.

La **Società** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie e, in particolare, a esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il **Premio** consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la **Società** avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal **Periodo di Assicurazione** immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'85% dell'ultimo **Premio** consuntivo.

## Il Contraente

**Chubb European Group SE**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



## Dichiarazioni del Contraente

---

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il **Contraente** dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.

### Il Contraente

---

Il **Contraente** inoltre dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente **Polizza**, anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

### Il Contraente

---

**Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile, si avverte il Contraente che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

### Il Contraente

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei sotto richiamati articoli di **Polizza**:

Esclusioni: Cosa Non è Coperto dall'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale  
Art. 2 Esclusioni

Norme che Regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

- Art. 3 Efficacia dell'Assicurazione
- Art. 5 Inizio e Termine dell'Assicurazione (Polizza *Claims Made*)
- Art. 6 Applicazione di Franchigie e Scoperti
- Art. 8 Vincolo di Solidarietà
- Art. 9 Risoluzione del Contratto per Trasformazioni Societarie
- Art. 10 Sospensione del Contratto per Provvedimenti Sanzionatori o Disciplinari

Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri

- Art. 12 Obblighi dell'Assicurato in Caso di Sinistro
- Art. 13 Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali

Norme Generali che Regolano il Contratto di Assicurazione:

- Art. 16 Altre Assicurazioni (2° e 3° paragrafo)
- Art. 21 Disdetta in caso di Sinistro
- Art. 22 Durata dell'Assicurazione – tacito rinnovo
- Art. 24 Legge Applicabile e Foro competente
- Art. 26 Forma delle Comunicazioni
- Art. 27 Limitazione "OFAC" verso Paesi e/o soggetti sottoposti a sanzioni internazionali
- Art. 28 Regolazione del Premio

### Il Contraente

---

## Informativa sul trattamento dei Dati Personali

---

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com). Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

**Il Contraente**  
(Timbro e firma)